



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
IL PRESIDENTE**

Bando per quattro tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 21.6.2013 n. 69, convertito in L. 9.08.2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, da svolgersi presso il TAR Sardegna.

Approvato con Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 43 del 6 ottobre 2022

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (di seguito semplicemente D.L. 69/2013);

Visto il bando tipo per la selezione dei tirocinanti di cui al citato art. 73 del D.L. 69/2013, oltreché il relativo accordo tipo tra ufficio giudiziario e tirocinante, allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto l'art. 28, intitolato "Ufficio per il Processo Amministrativo", del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 28 gennaio 2018 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come novellato dal d.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251;

Articolo 1

Durata e decorrenza

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 4 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, per la durata di 18 mesi, con decorrenza indicativamente dal mese di dicembre 2022.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
 - b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non

- inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
 - d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, presso nessun Ufficio giudiziario; per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*;
 - e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti

1. Il periodo di formazione teorico – pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Il tirocinante sarà assegnato all'Ufficio del Processo, istituito presso il T.A.R. Sardegna con decreto presidenziale n. 19 del 9 maggio 2019.
3. Durante il periodo di tirocinio gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013.

In particolare il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) partecipa e contribuisce alle attività dell'Ufficio del Processo;
- f) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
- g) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- h) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà

del giudice di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

i) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

l) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

4. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questo TAR, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
6. Il tirocinante:
 - a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 3, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
 - b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
 - c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;
 - d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.
7. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, D.L. n. 69/2013.
9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente dell'ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni

organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico - pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

Esito ed effetti del tirocinio

1. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, D.L. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, D.L. n. 69/2013; in particolare:
 - a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
 - b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
 - c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, compilate secondo lo schema allegato, dovranno pervenire alla Segreteria del Tribunale, sito in Via Sassari, 17 – 09124 Cagliari, mediante posta raccomandata A/R, a mano (negli orari di apertura al pubblico, ovvero dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, escluse le festività infrasettimanali), o tramite posta elettronica certificata (PEC) tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it, **entro e non oltre le ore 12:00 del 7 novembre 2022**, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia del documento di identità in corso di validità. Nella domanda dovrà essere indicato un recapito telefonico e di posta elettronica e/o PEC per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. Nell'ipotesi di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di consegna a mano, la domanda stessa, unitamente alla documentazione allegata e alla copia del documento d'identità, deve essere inserita in apposito plico, recante all'esterno, oltre all'indicazione del destinatario di cui comma 1, la seguente dicitura: "Domanda tirocinio di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013". In caso di invio tramite PEC, la medesima dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto del messaggio.
3. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non pervenga entro il previsto termine perentorio di presentazione.
4. Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui al precedente comma 1, faranno fede la data e l'orario di ricezione apposta sul plico dal personale addetto ovvero, nell'ipotesi in cui la domanda stessa venga trasmessa tramite PEC, la data e l'orario della sua ricezione da parte del Tribunale, come indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio formativo, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
6. Gli ammessi al tirocinio formativo saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti senza giustificato motivo, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei. Resta inteso che l'avvio al tirocinio è subordinato all'intervenuta stipula dell'accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016), oltreché delle due distinte polizze di cui all'art. 3 del presente Bando.

Articolo 6

Criteri di selezione dei concorrenti

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente dell'ufficio giudiziario.
3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale. La graduatoria sarà affissa nella sede dell'Ufficio giudiziario nonché pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Articolo 7

Pubblicità del bando

1. Il presente bando, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del TAR Sardegna oltre che sul sito della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste contattando gli uffici di segreteria del Tribunale (070.67975252-253).

Articolo 8

Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.
2. Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del citato Regolamento, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"); il designato al trattamento dei dati è il Segretario Generale del T.A.R. Sardegna. Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "RPD"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del Regolamento, è raggiungibile alla casella di posta elettronica Pec: rpd@ga-cert.it; E-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it.
3. Si evidenzia:
 - che tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alla connesse, anche successive, attività per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del Diritto dell'Unione o degli Stati Membri, per l'esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, per l'inserimento delle anagrafiche e dei data base del Tribunale, per la gestione dei obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

- che tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnato dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.
4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati di regola con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.
 5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
 6. Il regolamento (UE) 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento (mediante raccomandata a.r. all'indirizzo TAR Sardegna- Via Sassari n. 17 Cagliari, oppure mediante PEC all'indirizzo tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it o ancora inviando una mail a seggen.ca@giustizia-amministrativa.it) o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
 7. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendendo atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.
 8. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e ogni altra normativa vigente in materia.

Cagliari, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Marco Buricelli



Marco Buricelli
06.10.2022 08:46:09
GMT+00:00

Bando per quattro tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 21.6.2013 n. 69, convertito in L. 9.08.2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, da svolgersi presso il TAR Sardegna (approvato con Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 43 del 6 ottobre 2022)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Presidente
del T.A.R. per la Sardegna
Via Sassari, 17
09124 Cagliari

Il/La sottoscritto/a (cod. fisc.:)
nato/a il.....
residente in alla via/piazza n.
indirizzo di posta elettronica
indirizzo di pec
tel. cell. n.

CHIEDE

di partecipare al bando per quattro tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 21.6.2013 n. 69, convertito in L. 9.08.2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, da svolgersi presso il TAR Sardegna, approvato con Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 43 del 6 ottobre 2022.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del DPR n. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere nato/a a..... il.....
2. di essere residente in
alla via/piazza
3. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale presso l'Università di in data..... con la votazione di
4. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:

diritto costituzionale,	voto:
diritto privato,	voto:
diritto processuale civile,	voto:
diritto commerciale,	voto:
diritto penale,	voto:
diritto processuale penale,	voto:
diritto del lavoro,	voto:
diritto amministrativo,	voto:

5. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e s.m.i. (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
6. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il T.A.R. Sardegna, né presso altri Uffici giudiziari/ di aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*.¹
7. Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza che:
 - a) il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi e consisterà nelle attività previste dal Bando approvato con Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 59 del 23/12/2021;
 - b) durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R. Sardegna, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
 - c) qualora svolgesse attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, il tirocinante non potrà svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo: a tal fine, si impegna a rendere apposita dichiarazione di impegno, ove ammesso al patrocinio;
 - d) lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore; a tal fine, ove ammesso al tirocinio, si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento di dette attività;
 - e) lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Resta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento della borsa di studio di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'art. 73 cit., e del decreto del Ministro della Giustizia 10 luglio 2015;
 - f) lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del T.A.R. Sardegna, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, per mancanza della prestazione da parte del tirocinante dell'impegno richiesto o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per

¹ Cancellare la parte che non interessa

l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

- g) ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico - pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Allega:

- 1) fotocopia del documento di riconoscimento tipo _____ rilasciato da _____ il _____ n. _____;
- 2) certificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei voti riportati nei singoli esami, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000;
- 3) altro _____

Luogo e Data.....

Il richiedente
(firma per esteso e leggibile)

.....